



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/137**

**del 10/06/2021**

**DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE**

**UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI**

**OGGETTO:** **Beta Ambiente s.r.l.** - D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020 avente ad oggetto *“Aggiornamento e rinnovo D.D. n. DR4/170 del 11.06.2010 inerente l’esercizio di un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi anche prodotti da terzi, e impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte (provenienti da materiali di costruzione e demolizione.”* **Rettifica della capacità complessiva (t/a) e dell’elenco dei codici EER autorizzati.**

- **Titolare autorizzazione:** Beta Ambiente S.r.l.;
- **Titolo autorizzativo:** D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020;
- **Iscrizioni CCIAA di Chieti Pescara:** n° 02176130694;
- **Numero REA:** CH 158094;
- **Sede legale e Operativa:** Contrada Saletti - Zona Industriale Atesa - 66041 Atesa (CH).
- **Scadenza autorizzazione:** 11.06.2030;
- **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 45/07 e s.m.i., D.G.R. n.1192/2008 - (altre disposizioni richiamate nel provvedimento);
- **Superficie area e Riferimenti catastali:** N.C.T. Comune di Atesa **foglio di mappa n° 1 – particella 4871 – sub particelle 2 e 3** per le attività di cui ai punti **A) e B)** su un’area di superficie di ca. **7776 mq.**;
- **Codici EER:** Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui alla D.D. n. DR4/170/10;
- **Potenzialità:**
  - A) un impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi** capacità totale di 123.000 t/a, stoccaggio istantaneo 2.134 t/g;
  - B) impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte** capacità totale 35.200 t/a capacità istantanea 185 t/g;
- **Operazioni:**
  - impianto A)** operazioni di recupero (R5 – R12 - R13) e/o smaltimento (D13 - D15),
  - impianto B)** operazioni di recupero (R5-R13),cui agli Allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- **Garanzie Finanziarie:** Polizza Fideiussoria n. 01.000048679, emessa dalla Compagnia di Assicurazione “S2C S.p.A.” con scadenza al **03.11.2030**;
- **Codice SGR:** AU-CH-015;
- **Coordinate geografiche:** 42° 09’ 25,3’’ N - 14° 26’ 30.1’’ E.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PRESO ATTO** della nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0202113 del 13.05.2021, con la quale la Beta Ambiente S.r.l. ha trasmesso una richiesta di rettifica della D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020 a chiarimento della capacità complessiva totale anno effettivamente autorizzata al fine di evitare interpretazioni non corrette, allegando quanto segue:

🚩 **TABELLA 1 (CODICI EER NON PERICOLOSI);**

🚩 **TABELLA 3 (CODICI ATTIVITÀ RECUPERO DI RIFIUTI DA C&D AGGIORNATI) (Allegato alla nota Prot. n. 105/2021/LC del 12/05/2021);**

Nella medesima ha precisato che:

- con D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020, è stato autorizzato il seguente assetto impiantistico e gestionale:
  - A) impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una capacità totale di 23.000 t/a, stoccaggio istantaneo 2.134 t/g;
  - B) impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte, con una capacità totale di 35.200 t/a capacità istantanea 185 t/g;
- I codici EER autorizzati all'esercizio dell'impianto sono stati elencati nella Tabella 1 e 2 (impianto "A") e nella Tabella 3 (impianto "B") e la maggior parte dei codici della Tabella 3 sono compresi anche nella Tabella 1 riferita ai rifiuti non pericolosi, ad eccezione dei seguenti codici:  
**EER 01 04 08**  
**EER 10 10 99**  
**EER 10 12 99**  
**EER 01 01 02**  
**EER 01 03 08**  
**EER 02 04 02**  
**EER 02 07 01**  
**EER 02 07 99**  
**EER 06 03 14**  
**EER 07 01 99**  
**EER 10 02 99**  
**EER 16 11 02**
- in riferimento al codice **EER 01 04 10**, ha segnalato la necessità che sia eliminato dalla **Tabella 3**, poiché con nota della Beta Ambiente Srl del 28.08.2019, è stata richiesta la sua cancellazione dall'elenco, come da nulla-osta del SGRB, con nota prot. n° 304870/19 del 31.10.2019;
- al fine di apportare alcuni adeguamenti tecnici all'impianto in esame per migliorarne il rendimento dell'esercizio, sono state richieste dalla Beta Ambiente S.r.l., delle varianti non sostanziali all'impianto, in corso di definitiva attuazione, che sono state recepite con nulla-osta dal SGRB-dpc026, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 45/07 e s.m.i. le quali non hanno apportato alcun impatto ambientale significativo e negativo rispetto a quanto già previsto dallo Studio Preliminare ambientale (art. 5, co. 1, lett. g-bis), redatto come da Allegato IV-Bis alla Parte Seconda del D.lgs.152/06 e s.m.i. ed esaminato con **giudizio positivo del CCR-VIA n. 1436 del 11/03/2010**;

**RICHIAMATO** il Giudizio n. 1436 del 11.03.2010 avente ad oggetto: *“Riesame al giudizio di V.A. n. 1385 del 17.12.2009 (Ampliamento quantitativo di un impianto di trattamento rifiuti da costruzione e demolizione con potenzialità maggiore di 10 t/giorno , e realizzazione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti “ con la quale il CCR-VIA ha espresso parere favorevole stabilendo che la capacità di stoccaggio annua dei rifiuti è pari a 123.000 t/a;*

**RITENUTO** con il presente provvedimento opportuno, oltre che doveroso, procedere alla rettifica a chiarimento della capacità complessiva (t/a) ed elenco codici EER autorizzati;

**DATO ATTO** che la richiesta di eliminazione del codice EER 01 04 10, comporta la modifica della Tabella 3 pertanto si ritiene di dover aggiornare tale tabella e inserire nel dispositivo del presente provvedimento le tabelle dei codici EER autorizzabili presso l'impianto;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita dagli Uffici competenti per il presente provvedimento;

**VISTA** la Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*

**VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

**VISTO** il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*

VISTO il D.lgs.07/03/2005, n. 82, recante: “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **DARE ATTO** dell’iter istruttorio espletato per il presente provvedimento in merito alla nota acquisita agli atti del SGRB-dpc026 prot. n. 0202113 del 13.05.2021, con la quale la Beta Ambiente S.r.l., al fine di evitare interpretazioni non corrette, ha trasmesso una richiesta di rettifica della D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020 a chiarimento della capacità complessiva totale anno effettivamente autorizzata ed eliminazione del codice **EER 01 04 10** dalla Tabella 3, allegando quanto segue:
  - TABELLA 1 (CODICI EER NON PERICOLOSI);
  - TABELLA 3 (CODICI ATTIVITÀ RECUPERO DI RIFIUTI DA C&D AGGIORNATI) (Allegato alla nota Prot. n. 105/2021/LC del 12/05/2021);
- di **PRENDERE ATTO** della richiesta della Beta Ambiente S.r.l. e conseguentemente procedere con la rettifica della D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020 per la quale è stato autorizzato il seguente assetto impiantistico e gestionale:
  - impianto di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi con una capacità totale di 23.000 t/a, stoccaggio istantaneo 2.134 t/g;
  - impianto di recupero di materia dai rifiuti non pericolosi di natura inerte, con una capacità totale di 35.200 t/a capacità istantanea 185 t/g.;
- di **PRECISARE** per le motivazioni sopra riportate che **la capacità di stoccaggio annua dei rifiuti autorizzati presso l’impianto è pari a 123.000 t/a**, così come stabilito dal CCR-VIA giusto Giudizio n. 1436 del 11.03.2010;
- di **RICHIAMARE**, l’elenco dei codici EER autorizzati presso l’impianto giusta D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020, evidenziando che **il codice EER 01 04 10, già inserito nella Tabella 3 è stato eliminato**;

TABELLA 1 (CODICI EER NON PERICOLOSI)

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO	TEMPO DI STOCCAGGIO (giorni) medio/max
01 04 13	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	R5 - R13 - D15	90 - 150
01 05 04	Fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 01 10	Rifiuti metallici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 06 02	Rifiuti legati all’impiego di conservanti.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
03 01 01	Scarti di corteccia e di sughero.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 03 01	Scarti di corteccia e legno.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati.	R12-R13-D13-D15	90 - 150

<b>04 02 09</b>	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri).	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>04 02 10</b>	Materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera).	R12-R13-D13-D15	5 - 20
<b>04 02 15</b>	Rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>04 02 17</b>	Tinture e pigmenti diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>04 02 20</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>04 02 21</b>	Rifiuti da fibre tessili grezze.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>04 02 22</b>	Rifiuti da fibre tessili lavorate.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>05 01 17</b>	Bitumi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>06 01 01</b>	Acido solforico ed acido solforoso.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>06 05 03</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>07 02 13</b>	Rifiuti plastici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>07 06 99</b>	Rifiuti non specificati altrimenti.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>07 07 12</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 01 12</b>	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 01 14</b>	Fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>08 01 16</b>	Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>08 01 18</b>	Fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>08 01 20</b>	Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelli di cui alla voce 08 01 19.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 02 01</b>	Polveri di scarto di rivestimenti.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 02 02</b>	Fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>08 02 03</b>	Sospensioni acquose contenenti materiali ceramici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 03 08</b>	Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 03 15</b>	Fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 03 18</b>	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 04 10</b>	Adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>08 04 12</b>	Fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 01 01</b>	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne polvere di caldaia 10 01 04).	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 01 02</b>	Ceneri leggere di carbone.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 01 03</b>	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 01 19</b>	Rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui da 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 01 26</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 02 01</b>	Rifiuti dal trattamento delle scorie.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 02 02</b>	Scorie non trattate.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 02 08</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 02 10</b>	Scaglie di laminazione.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 02 12</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 02 14</b>	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 02 15</b>	Altri fanghi e residui di filtrazione.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 03 02</b>	Frammenti di anodi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 03 24</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 03 26</b>	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 05.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 03 28</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 07.	R12-R13-D13-D15	90 - 150

<b>10 03 30</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 23 29.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 08 04</b>	Polveri e particolato.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 08 09</b>	Altre scorie.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 08 11</b>	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 08 13</b>	Rifiuti contenenti carbone della produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 08 16</b>	Polveri di gas di combustione, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 08 18</b>	Fanghi e residui di filtrazione prodotti da trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 08 20</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di trattamento, diverse da quelli di cui alla voce 10 08 19.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 09 03</b>	Scorie di fusione.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 09 06</b>	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 09 08</b>	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 09 10</b>	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 09 12</b>	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11.	R5-R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 09 14</b>	Scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 10 03</b>	Scorie di fusione	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 10 06</b>	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 10 08</b>	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 10 10</b>	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 10 12</b>	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 10 14</b>	Scarti di leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 10 16</b>	Scarti di prodotti rilevatori di crepe diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 03</b>	Scarti di materiali in fibra a base di vetro.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 05</b>	Polveri e particolati.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 10</b>	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 12</b>	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 14</b>	Lucidature di vetro e fanghi in macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 16</b>	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 18</b>	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 11 20</b>	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 12 01</b>	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 12 03</b>	Polveri e particolato.	R5-R13-D15	90 - 150
<b>10 12 05</b>	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 12 06</b>	Stampi di scarto.	R5-R13-D15	90 - 150
<b>10 12 08</b>	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (da trattamento termico)	R5-R13-D15	90 - 150
<b>10 12 10</b>	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 12 12</b>	Rifiuti delle operazioni di smaltatura diverse da quelli di cui alla voce 10 12 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 12 13</b>	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 13 01</b>	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 13 04</b>	Rifiuti di calcinazione e idratazione della calce.	R5-R13-D15	90 - 150
<b>10 13 06</b>	Polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13).	R12-R13-D13-D15	90 - 150

<b>10 13 07</b>	Fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>10 13 10</b>	Rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 13 11</b>	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.	R5-R13-D15	90 - 150
<b>10 13 13</b>	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>10 13 14</b>	Rifiuti e fanghi di cemento.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>11 01 10</b>	Fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>11 01 12</b>	Soluzioni acquose di lavaggio, diverse di cui alla voce 10 01 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>11 01 14</b>	Rifiuti di sgrassaggio diverse da quelli di cui alla voce 11 01 13.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>11 02 03</b>	Rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>11 02 06</b>	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli di cui alla voce 11 02 05.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>11 05 01</b>	Zinco solido.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>11 05 02</b>	Ceneri di zinco.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 01</b>	Limature e trucioli di materiali ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 02</b>	Polveri e particolato di materiali ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 03</b>	Limature e trucioli di materiali non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 04</b>	Polveri e particolato di materiali non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 05</b>	Limatura e trucioli di materiali plastici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 13</b>	Rifiuti di saldatura.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 15</b>	Fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>12 01 17</b>	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 21</b>	Corpi d'utensili e materiali di rettifica esauriti diversi da quello di cui alla voce 12 01 20.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>12 01 99</b>	Rifiuti non specificati altrimenti (barre di alluminio autorizzato il taglio il 20 luglio 2016).	R5-R13-D15	90 - 150
<b>15 01 01</b>	Imballaggi in carta e cartone.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>15 01 02</b>	Imballaggi in plastica.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>15 01 03</b>	Imballaggi in legno.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>15 01 04</b>	Imballaggi metallici.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>15 01 05</b>	Imballaggi in materiali compositi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>15 01 06</b>	Imballaggi in materiali misti.	R12-R13-D15	90 - 150
<b>15 01 07</b>	Imballaggi in vetro.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>15 01 09</b>	Imballaggi in materia tessile.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>15 02 03</b>	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 03</b>	Pneumatici fuori uso.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 12</b>	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 15</b>	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 16</b>	Serbatoi per gas liquido.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 17</b>	Metalli ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 18</b>	Metalli non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 19</b>	Plastica.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 20</b>	Vetro.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 01 22</b>	Componenti non specificati altrimenti.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 02 14</b>	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 02 16</b>	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 03 04</b>	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03.	R12-R13-D13-D15	90 - 150
<b>16 03 06</b>	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05.	R12-R13-D13-D15	90 - 150

<b>16 05 05</b>	Gas in contenitori a pressione compresi gli halon diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>16 05 09</b>	Sostanze chimiche di scarto, diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>16 06 04</b>	Batterie alcaline tranne 16 06 03.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>16 06 05</b>	Altre batterie ed accumulatori.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>16 08 01</b>	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>16 08 03</b>	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>16 10 02</b>	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>16 11 04</b>	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03*.	R5-R13-D15	90 – 150
<b>16 11 06</b>	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 01 01</b>	Cemento.	R5-R13	90 – 150
<b>17 01 02</b>	Mattoni.	R5-R13	90 – 150
<b>17 01 03</b>	Mattonelle e ceramiche.	R5-R13	90 – 150
<b>17 01 07</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.	R5-R13	90 – 150
<b>17 02 01</b>	Legno.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 02 02</b>	Vetro.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 02 03</b>	Plastica.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 03 02</b>	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	R5- R13-D15	90 – 150
<b>17 04 01</b>	Rame, bronzo, ottone.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 04 02</b>	Alluminio.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 04 03</b>	Piombo.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 04 04</b>	Zinco.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 04 05</b>	Ferro e acciaio.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 04 06</b>	Stagno.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 04 07</b>	Metalli misti.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 04 11</b>	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 05 04</b>	Terra e rocce, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 03.	R5-R13-D15	90 – 150
<b>17 05 06</b>	Fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>17 05 08</b>	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quelle di cui alla voce 17 05 07.	R5-R13-D15	90 – 150
<b>17 06 04</b>	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>17 08 02</b>	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.	R5-R13-D15	90 – 150
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.	R5-R13-D15	90 – 150
<b>18 02 03</b>	Rifiuti raccolti e smaltiti con precauzioni particolari per evitare infezioni.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>19 08 05</b>	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>19 08 12</b>	Fanghi da trattamento biologico acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>19 08 14</b>	Fanghi da altri trattamenti acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>19 09 05</b>	Resine a scambio ionico saturate o esaurite.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 01</b>	Carta e cartone.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 02</b>	Metalli ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 03</b>	Metalli non ferrosi.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 04</b>	Plastica e gomma.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 05</b>	Vetro.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 07</b>	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 08</b>	Prodotti tessili.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 09</b>	Minerali, ad esempio sabbia, rocce.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 12 10</b>	Rifiuti combustibili (CDR: combustibili derivato da rifiuti).	R12-R13-D13-D15	90 – 150

<b>19 12 12</b>	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 13 02</b>	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01.	R12-R13-D13-D15	90 – 150
<b>19 13 04</b>	Rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>19 13 06</b>	Fanghi prodotti da operazioni di risanamento acque di falda, diverse da quelli di cui alla voce 19 13 05.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>20 01 25</b>	Oli e grassi commestibili.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>20 03 03</b>	Residui della pulizia stradale.	R13-D15	90-150
<b>20 03 04</b>	Fanghi delle fosse settiche.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>20 03 06</b>	Rifiuti della pulizia delle fognature.	R12-R13-D13-D15	2 - 5
<b>20 03 07</b>	Rifiuti ingombranti.	R12-R13-D15	90-150

**TABELLA 3 (CODICI ATTIVITÀ RECUPERO DI RIFIUTI DA C&D AGGIORNATI)**

<b>CODICI E.E.R.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Tipologia D.M. 5/2/ 98 e ss.mm.ii.</b>	<b>Operazioni di recupero</b>	<b>Potenzialità Istantanea (tonn.)</b>	<b>Potenzialità Annuale (tonn./anno)</b>
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.	<b>7.1</b>	R13 – R5	<b>100</b>	<b>30.000</b>
17 01 01	Cemento.		R13 –R5		
17 01 02	Mattoni.		R13 –R5		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche.		R13 – R5		
17 01 07	Miscugli di scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.		R13 –R5		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01.		R13 – R5		
17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, diverse da quelle di cui alla voce 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.		R13 – R5		
17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.	<b>7.6</b>	R13 – R5	<b>35</b>	<b>200</b>
01 04 08	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.	<b>7.2</b>	R13 - R5	<b>50</b>	<b>5.000</b>
01 04 13	Rifiuti prodotti dalle lavorazioni della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07.		R13 - R5		
10 12 03	Polveri e particolato.		R13 - R5		
10 12 06	Stampi di scarto.		R13 - R5		
10 12 08	Scarti di ceramica, mattoni mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico).		R13 - R5		



10 10 99	Rifiuti non specificati altrimenti.	<b>7.5</b>	R13 - R5		
10 12 99	Rifiuti non specificati altrimenti		R13 - R5		
17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07.	<b>7.11</b>	R13 - R5		
01 01 02	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi.	<b>7.17</b>	R13 - R5		
01 03 08	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07.		R13 - R5		
02 04 02	Carbonato di calcio fuori specifica.		R13 - R5		
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.		R13 - R5		
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti.		R13 - R5		
06 03 14	Sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13.	<b>7.18</b>	R13 - R5		
07 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti.		R13 - R5		
10 13 04	Rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce.		R13 - R5		
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti.	<b>7.25</b>	R13 - R5		
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05.		R13 - R5		
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07.		R13 - R5		
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09.		R13 - R5		
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11.		R13 - R5		
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01.		R13 - R5		
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03.		R13 - R5		
17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03.	<b>7.31 bis</b>	R13 - R5		

5. di **STABILIRE** che la validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della D.D. n. DPC026/277 del 19.12.2020 di cui si richiamano tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni per quanto applicabili;
6. di **REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Beta Ambiente S.r.l., per il tramite del SUAP territorialmente competente;
7. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Atesa (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara, all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti, alla ASL02 Lanciano Vasto Chieti e all' ARAP Abruzzo Unità Territoriale n. 2;
8. di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
9. di **TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 14 bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128, copia del presente provvedimento all'I.S.P.R.A. – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Roma;
10. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo B.U.R.A.T. e, per esteso, sul web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

(Dott. Gabriele Costantini)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Ing. Salvatore Corroppo)

*Firmato digitalmente*